



Le imprese sociali società cooperative

di **GIUSTINO DI CECCO**

SOMMARIO. **1.** UN SISTEMA NORMATIVO “ARTICOLATO” CON UN COMPLESSO INTRECCIO DI RINVII, ESCLUSIONI ED INCLUSIONI. - **2.** LE IMPRESE SOCIALI IN FORMA COOPERATIVA. - **2.1.** LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE SOCIALI IN FORMA COOPERATIVA: UNA FATTISPECIE NON UNITARIA ED UNA DISCIPLINA NON UNIVOCA. - **3.** IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI ED UTENTI. - **4.** LA DEVOLUZIONE PER PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE. - **5.** LE OPERAZIONI STRAORDINARIE. - **6.** QUALCHE CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA.

1. Un sistema normativo “articolato” con un complesso intreccio di rinvii, esclusioni ed inclusioni. Il convegno odierno è la migliore dimostrazione di quanto il sistema normativo del terzo settore sia complesso ed articolato.

Anche, infatti, limitando l’attenzione al solo (circoscritto) tema dell’impresa sociale in forma cooperativa occorre districarsi tra norme di non sempre univoco e compatibile contenuto, per di più sparse in un vero e proprio puzzle di fonti, quali (ovviamente):

1. il D. Lgs. n. 112/2017 in tema di “impresa sociale”;
2. il D. Lgs. n. 117/2017 recante il «Codice del Terzo settore»;
3. la legge n. 381/1991 in tema di cooperative sociali;
4. la disciplina codicistica in tema di cooperative;
5. la legge n. 142/2001 in tema di cooperative di lavoro, perlomeno ogni qual volta il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di opere da parte dei cooperatori (cosa, peraltro, non chiarissima);
6. il D. Lgs. n. 220/2002 in tema di vigilanza (soprattutto in rapporto all’art. 15 D. 112/17);

E che si tratti, in realtà, di un vero e proprio «ginepraio» normativo è agevolmente intuibile già soltanto tentando di comprendere il senso e la portata della ben diversa gerarchia normativa prevista:

a) per un verso, dall’art. 1, comma 4, del D. 112/17 che (come è sin troppo noto) stabilisce che “*Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali*” e che “*Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le*

disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”;

b) per altro verso, dall’art. 1, comma 5, del D. 112/17, che, al contrario, prevede che *“Alle imprese sociali [diverse dalle coop sociali] si applicano prima di tutto le norme del D 112/2017 e poi, in quanto compatibili con le queste, le norme del Codice del Terzo settore (D. 117/17), e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale costituita”.*

Ma a complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge la tutt’altro che chiara scelta normativa di “escludere” e/o di “non escludere” talune forme d’impresa da specifici segmenti della disciplina specifica dettata per l’impresa sociale dal D. 112/17 (come, ad esempio e rispettivamente, nei casi dell’art. 12, comma 1, per la disciplina delle operazioni straordinarie "non applicabile" alle cooperative e dell’art. 14 per la sottoposizione dell’impresa sociale *“tout court”* alla sola liquidazione coatta amministrativa).

2. Le imprese sociali in forma cooperativa. Nessuno dubita, ovviamente, del fatto che la qualifica di “impresa sociale” possa essere volontariamente assunta anche da società cooperative diverse da quelle sociali.

L’art 1 del D. Lgs. n. 112/2017 (sostituendo l’espressione «organizzazioni» utilizzata dall’art. 1 del D. Lgs. n. 155/2006 con la più corretta locuzione «enti») prevede che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che (a) esercitano in via stabile e principale una certa attività economica (...) di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (secondo l’elencazione di cui all’art. 2); (b) non perseguono (né direttamente, né indirettamente) uno scopo di lucro (art. 3): e (c) non sono “eterodirette” da imprese private con scopo di lucro o da amministrazioni pubbliche (art. 4)

Se, dunque, la qualità di impresa sociale non è preclusa ad alcuna forma organizzativa, non v’è ragione per poter anche soltanto dubitare del fatto che a qualunque società cooperativa, anche non sociale, è lasciata la facoltà di acquisire tale qualifica assoggettandosi alla relativa disciplina.

Parimenti certo, peraltro, è che, tuttavia, l'impresa sociale in forma cooperativa è sottoposta ad una disciplina molto diversa a seconda che sia o meno (anche) una cooperativa sociale.

2.1. La disciplina delle imprese sociali in forma cooperativa: una fattispecie non unitaria ed una disciplina non univoca. Le cooperative sociali sono “di diritto” (1) “imprese sociali”; (2) “enti del terzo settore” ex D. Lgs. n. 117/2017; (3) “cooperative a mutualità prevalente” (ex art. 111-*septies* disp. att.); (4) “ONLUS” ex D. lgs. n. 460/1997 sino alla programmata abrogazione della norma ad opera dell’art. 102, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 117/2017.

Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, si tratta di società, come è noto, regolate:

(1) (prima di tutto) dalla legge n. 381/1991;

(2) (ameno in alcuni casi) dalle disposizioni delle cooperative di lavoro di cui alla l. n. 142/2001;

(3) (quindi) dalle norme codicistiche “*in quanto compatibili*” a norma dell’art. 2520 c.c.;

(4) (poi) dalle disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 applicabili (ex art. 1, comma 4) “*nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili*”;

(5) (infine) dalle norme del D. Lgs. n. 117/2017 ma soltanto in quanto “*non derogate*” ed in quanto “*compatibili*” con le disposizioni gerarchicamente sovraordinate.

Di contro, le cooperative “non sociali” che decidano di acquisire la qualifica di “impresa sociale” sono regolate (a norma dell’art. 1, comma 5, del D. 112/17):

(1) prima di tutto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017;

(2) quindi dalle norme del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto “compatibili”;

(3) infine, e soltanto “*per gli aspetti non disciplinati*”, dalle norme del codice civile (e, se del caso, da quelle speciali a questa “sovraordinate” ex art. 2520 c.c., come nel caso della l. n. 142/2001 per le cooperative di lavoro).

La diversità di fonti normative, come è facile intuire, rompe l’unitarietà del sistema.

La *governance* delle imprese sociali in forma di cooperativa finisce, infatti, per essere un fenomeno “a due facce” che si articola in modo significativamente diverso per le cooperative sociali e le cooperative non sociali.

Il tentativo di ricostruire nel dettaglio il quadro normativo di ciascuna sub-fattispecie è un compito gravoso da “orologiai dell’esegesi” e con potenziali esiti non del tutto sicuri, come è presto dimostrato dalle non risolte discussioni che già hanno affaticato la dottrina specialistica (ad esempio in tema di perdita volontaria della qualità di impresa sociale e di applicazione della disposizione dell’art. 14 del D. 112/17 che esclude la fallibilità delle imprese sociali) e che sono ben evidenti anche soltanto limitando l’attenzione a tre aspetti (per così dire) “ancillari” della disciplina speciale delle imprese sociali, quali quelli attinenti (1) la compartecipazione di lavoratori ed utenti di cui all’art. 11; (2) la devoluzione per perdita della qualifica di impresa sociale di cui agli artt. 12, comma 5 e 15; (3) le operazioni straordinarie di cui all’art. 12, commi 1-4, rinviando alla chiusura qualche considerazione di carattere più generale.

3. Il coinvolgimento dei lavoratori ed utenti. L’art. 11 del D. Lgs. 112/17 (rinforzando la precedente norma dell’art. 12 del d. lgs. 155/2006 che ammetteva anche soltanto «l’informazione» degli *stakeholders*) prevede l’obbligatoria previsione nei regolamenti o statuti delle imprese sociali di «*adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri interessati alle loro attività*», con la triplice (importante) precisazione che:

(a) «*Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi*»;

(b) devono in ogni caso essere espressamente regolati «*i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci*»;

(c) «*nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà*» deve essere prevista «*la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo*».

La norma, per quanto consta, è una delle (se non la) più avanzata disciplina di “*cogestione*” dell’impresa prevista dal nostro ordinamento.

Il che, peraltro, non può stupire: se il tratto essenziale di tutte le imprese sociali è la loro capacità di produrre “esternalità positive”, è naturale che alle (poche o tante) agevolazioni previste (o auspiccate) a favore di tali organizzazioni d’impresa si accompagnino meccanismi di ingerenza esterna nella relativa *governance*.

Sicché la *ratio* della norma è agevolmente individuabile. Meno chiaro, invece, è la ragione e la portata dell’esenzione dettata dal comma 5 della medesima disposizione per tutte le «*cooperative a mutualità prevalente*».

Si può supporre al riguardo che il legislatore abbia ritenuto che ogni qual volta l’attività delle cooperative sia prevalentemente rivolta allo scambio mutualistico (con soci cooperatori lavoratori od utenti poco importa) il conseguente “*controllo democratico*” dei soci cooperatori sia già sufficiente a consentire la auspicata “*cogestione*” dell’impresa.

Se così è, tuttavia, non è chiaro se nella suddetta esenzione rientrino unicamente le cooperative che effettivamente rispettino i criteri di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. oppure tutte le cooperative a mutualità prevalente, ivi incluse, cioè, quelle che sono tali solo per presunzione legale e non anche e necessariamente per rispetto del requisito di prevalente attività a favore dei soci (quali, come noto, proprio le cooperative sociali).

Il dubbio è alimentato anche dall’osservazione che questo è l’unico caso in cui il D. lgs. n. 112/17 si riferisce, in luogo che al binomio “cooperative sociali” e “altre società”, alla diversa distinzione tra “cooperative a mutualità prevalente” e “cooperative diverse” (quasi a non voler dare rilevanza, in tal caso, alle peculiarità delle cooperative sociali).

V’è tuttavia da dire che anche accedendo ad una lettura restrittiva dell’esenzione e, dunque, ritenendo che le cooperative sociali non sono tenute a rispettare il precetto non già in ogni caso ma soltanto nel caso in cui rispettino in via di fatto i requisiti di prevalenza dell’art. 2513 c.c., i dubbi non diminuiscono.

Considerato, infatti, che per le cooperative sociali la disciplina speciale del tipo è sovraordinata a quella del D. lgs. n. 112/17 e, soprattutto, che per le cooperative sociali in cui il socio cooperatore svolge un’attività lavorativa, la disciplina deve essere integrata dalle disposizioni della legge n. 142/2001 che comunque prevedono, all’art. 1, comma 2, una (diversa) disciplina della

cogestione dei (soli) soci-lavoratori, occorre comunque chiedersi se la normativa speciale del tipo "cooperativa sociale" (così integrata) sia sufficiente ad escludere l'applicazione della (più rigorosa) disciplina del D. lgs. n. 112/17 (si badi, per le sole cooperative sociali di lavoro e non anche per le cooperative non sociali, stante la diversa e già ricordata diversa gerarchia delle fonti tra le due forme d'impresa mutualistica).

Senza indugiare troppo sul tema, v'è da rilevare che la compatibilità dipende prima di tutto dall'interpretazione che si dà dell'ambito di applicazione della legge n. 142/2001.

Se si accede all'opinione di autorevole dottrina secondo cui la legge n. 142/2001 non è applicabile alle cooperative sociali, il problema della compatibilità tra norme gerarchicamente diverse evidentemente non si pone con la conseguenza, quindi, che nulla impedirebbe l'applicazione della norma in tema di "cogestione" del D.lgs. n. 112/17 anche alle cooperative sociali non rispettose in via di fatto del requisito dell'art. 2513 c.c.

Di contro, se si ammette che la portata della l. n. 142/2001 si estende a tutte le cooperative (sociali e non) i cui rapporti mutualistici consistono in prestazioni lavorative del socio cooperatore, l'applicazione della norma in tema di imprese sociali alle cooperative sociali la cui attività a favore dei soci non sia prevalente finisce per trovare un ostacolo significativo nella circostanza che la disciplina gerarchicamente sovraordinata è a maglie molto più larghe¹.

Naturalmente, sono consapevole del fatto che l'esonero, senza altra specificazione, delle «*cooperative a mutualità prevalente*» ben legittima un'interpretazione ampia dell'esclusione e, di conseguenza, l'opposta conclusione secondo cui le cooperative sociali, in quanto cooperative a mutualità prevalente di diritto, sono sempre e comunque al di fuori del campo di applicazione della disposizione speciale.

Segnalo, tuttavia, che una simile conclusione in un'ottica comparativa sarebbe particolarmente stridente laddove si consideri, ad esempio, che la

¹ Mentre, infatti, l'art. 1, comma 2, della l. n. 142/2001 si limita a prevedere (genericamente) che «*i soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda*», la norma sull'impresa sociale prima prevede diritti di "interferenza" gestoria ben specifici e che comprendono anche con la nomina diretta di un amministratore e di un sindaco da parte di lavoratori ed utenti.

disciplina francese delle cooperative di interesse collettivo è caratterizzato proprio da una chiara e netta “cogestione” diffusa tra soci ed utenti della cooperativa grazie al riconoscimento della qualità di socio, in una chiara logica di impresa *multi-stakeholder*, a cinque diverse categorie di soggetti interessati alle sorti dell'impresa: lavoratori, utilizzatori, volontari, enti pubblici ed investitori.

4. La devoluzione per perdita della qualifica di impresa sociale. L'art. 12, comma 5, per il caso (oltre che di scioglimento volontario anche) di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale e l'art. 15, comma 8, per l'ipotesi di “perdita coattiva” della qualifica di impresa sociale per atto dell'autorità amministrativa in caso di “*irregolarità non sanabili o non sanate*” dispongono la obbligatoria devoluzione del patrimonio “*residuo*”.

L'obbligo devolutivo è assolto nel primo caso a favore di altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni (con la singolare scelta del beneficiario lasciata al beneficiante) o dei fondi dell'associazione a cui si aderisce “secondo le disposizioni statutarie”; nel secondo caso, a beneficio del fondo dell'associazione a cui si aderisce o, in mancanza, della Fondazione Italia Sociale.

Per ambedue le ipotesi, tuttavia, è fatto espressamente “*salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative*”.

La salvezza della disciplina generale delle cooperative è di portata incerta, potendo essere letta sia quale prescrizione volta a far semplicemente prevalere l'obbligo di devoluzione (nei limiti in cui sia sussistente) a favore dei fondi mutualistici previsti dalla legge n. 59/92, sia come più generale esonero delle cooperative (sociali e non) dall'obbligo di devoluzione per la perdita della qualifica di impresa sociale².

Orbene, considerato che:

(a) un analogo obbligo devolutivo non è previsto dalla disciplina delle cooperative (sociali e non);

(b) alle cooperative sociali la disciplina del d. lgs. 112/2017 è applicabile (ex art. 1, comma 4) «*nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili*»;

² Come sostenuto, ad esempio e di recente, da E. CUSA, *Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 2, p. 289.

(c) alle cooperative “non sociali” la disciplina del d. lgs. 112/2017 è applicabile integralmente (art. art. 1, comma 5) trovando applicazione le norme del codice civile soltanto “*per gli aspetti non disciplinati*”, mi pare che l’unica soluzione interpretativa possibile sia articolata e differenziata.

Mentre, infatti, non v’è ragione per ritenere che le cooperative “non sociali” che decidano di rinunciare alla qualifica di impresa sociale o che siano destinatarie di un provvedimento amministrativo di eguale contenuto possano essere esonerate dal prescritto obbligo di devoluzione (seppur) ai fondi mutualistici, per le cooperative sociali il discorso è più complesso.

In primo luogo, infatti, si può dubitare del fatto che dette società possano rinunciare od essere escluse per provvedimento amministrativo da una qualità che è attribuita loro dalla legge senza apparenti eccezioni³.

In secondo luogo, anche ove si ammettesse una tale eventualità, occorrerebbe considerare che, per tali cooperative, la prevalente disciplina speciale e codicistica prevede l’obbligo devolutivo soltanto per lo scioglimento e la trasformazione della società e, dunque, non sembra consentire “integrazioni” normative da parte di una disciplina applicabile soltanto “nel rispetto” della prima e nei limiti di una (non meglio specificata) “compatibilità”.

La conclusione appena raggiunta impone, tuttavia, una precisazione.

Rilevato, infatti, che nulla vieta che una cooperativa sociale possa decidere di “trasformarsi” (in senso a-tecnico s’intende) in una cooperativa “non sociale” (di lavoro o di altro genere), occorre prendere atto che la conseguente inevitabile “fuoriuscita” dal novero delle “imprese sociali di diritto” finisce per generare qualche incertezza.

Mentre, infatti, non v’è dubbio che l’abbandono volontario della qualità di “cooperativa sociale” in costanza, tuttavia, dei requisiti per rimanere comunque “impresa sociale” (seppur non più “di diritto”) non fa scattare alcun obbligo devolutivo per la ricordata inapplicabilità della norma speciale alle cooperative sociali, le conseguenze dell’eventuale abbandono della qualità di “cooperativa sociale” in assenza dei requisiti per conservare la qualità di “impresa sociale” sono più incerte.

³ A. FICI, *Le cooperative sociali tra RUNTS e legislazione cooperativa*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 2021/ 1, pp. 45 e 50.

Se l'assenza di una norma sovraordinata applicabile alle cooperative sociali che tanto preveda potrebbe giustificare l'esonero da ogni obbligo devolutivo anche in tal caso⁴, la constatazione che l'operazione, nel suo complesso, finisce comunque per implicare (seppur "implicitamente") l'abbandono del modello di impresa sociale da parte di una società cooperativa che ha (o non ha più) la qualifica di "cooperativa sociale" ben potrebbe giustificare l'opposta conclusione⁵.

5. Le operazioni straordinarie. L'art. 12 del d. lgs. 112/2017 dispone che «*Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative*» (a) le operazioni di trasformazione, fusione e scissione delle imprese sociali «*devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere*»; (b) la «*cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario*».

In realtà, l'espressa esclusione contenuta nell'*incipit* dell'art. 12, comma 1, è stata aggiunta con le disposizioni integrative e correttive di cui al d. lgs. 20 luglio 2018, n. 95.

Anteriormente a tale modifica normativa, il DM n. 50 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2018 giungeva alla medesima esclusione in via interpretativa; l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, dello stesso DM, precisava, infatti, che «*Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile*».

Ed invero, mentre l'esclusione delle cooperative sociali dalla norma speciale si poteva (e si può) desumere già dalla regola che dispone la particolare gerarchia

⁴ Come parrebbe ritenere E. CUSA, *Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale*, cit., p. 288, seppur senza esplicitare le ragioni della propria affermazione.

⁵ Il che, peraltro, avrebbe il merito di escludere certamente la possibilità che, con chiaro fine elusivo dell'obbligo devolutivo, una cooperativa non sociale che abbia deciso di acquisire volontariamente la qualifica di "impresa sociale" possa decidere di adottare il modello statutario di cooperativa sociale al solo preordinato fine di poter poi abbandonare tale modello e la qualifica di "impresa sociale "beneficiando" (illegittimamente) del relativo esonero dall'obbligo devolutivo. Conseguenza che, diversamente, potrebbe essere evitata soltanto con il ricorso agli istituti generali dell'abuso del diritto o del contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.

delle fonti normative per tali imprese sociali "di diritto" (e che prevede che la disciplina generale sia sempre prevalente su quella speciale), l'identica esclusione per le cooperative "non sociali", stante la diversa gerarchia normativa che dà priorità proprio alle norme speciali dell'impresa sociale, prima dell'introduzione dell'*incipit* dell'art. 12, comma 1, del D. 112/17 (che, infatti, ha una chiara portata applicativa), era tutt'altro che di agevole giustificazione.

Di contro, dopo la modifica normativa, la conclusione è certa, come anche confermato dalla successiva nota congiunta dei due Ministeri del 31 gennaio 2019 che afferma espressamente che «*In conformità al decreto 50 del Ministro del lavoro del 27 aprile 2018, gli atti e le procedure di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio residuo, posti in essere da imprese sociali in forma cooperativa, restano disciplinati dalle norme vigenti*» senza alcuna espressa distinzione tra cooperative sociali e non.

Ciò non di meno, v'è da rilevare che tale ultimo provvedimento si premura (poco opportunamente invero) di aggiungere anche che «*In particolare, non sono assoggettati all'autorizzazione del Ministero gli atti e le procedure sopra indicate che coinvolgano unicamente ed esclusivamente imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale*»; precisazione che, per un verso è del tutto inutile, e, per altro verso, ha anche il demerito di rischiare di ingenerare qualche dubbio sul fatto che, *a contrario*, l'opposta conclusione dovrebbe valere per le operazioni che "coinvolgano" anche (o soltanto) "cooperative non sociali".

Né, purtroppo, si può dire che la questione sia stata chiarita con il nuovo intervento amministrativo di cui alla Nota del Ministero del lavoro del 20 marzo 2020 n. 2835 che, in risposta ad uno specifico quesito avente ad oggetto proprio l'assoggettamento alla procedura autorizzatoria prevista dall'art. 12 del D. n. 112/2017 di un'operazione straordinaria di cessione di ramo d'azienda da parte di una cooperativa sociale a favore di una società iscritta "*nella sola sezione ordinaria del Registro imprese*", ha singolarmente affermato che (a proprio avviso) "*non essendo la cessionaria in possesso della qualifica di impresa sociale, la stessa non è assoggettata al regime di cui al d. lgs. n. 112/2017*" e che poiché la società cedente, in quanto cooperativa sociale, è assoggettata alle disposizioni specifiche della l. 381/1991 e a quelle in materia di cooperative, "*si ritiene che anch'essa possa ritenersi esclusa dagli obblighi previsti dall'art. 12 comma 4 del medesimo decreto*". Il tutto seppur con l'ulteriore precisazione (dal

sapere un pò "pilastesco" in verità) che *“le operazioni riguardanti cooperative sociali e altre imprese non aventi qualifica di impresa sociale non ricadono nelle previsioni del decreto legislativo n. 112/2017 e, conseguentemente, nella competenza di questa amministrazione”*.

Rilevato che l'incertezza, in questo ambito, è particolarmente inopportuna considerato che, come è noto, la mancata autorizzazione rende l'operazione inefficace ex art. 12, comma 4, D. 112/17⁶, v'è da dire che le affermazioni dell'ultimo arresto ministeriale sul punto appaiono del tutto errate quanto meno per due ragioni.

In primo luogo, infatti, v'è da rilevare che il fatto che la cessionaria sia o meno in possesso della qualifica di impresa sociale è del tutto irrilevante, visto che tanto l'obbligo di concordare con quest'ultima taluni vincoli sulla futura gestione del ramo ceduto, quanto l'obbligo di ottenere l'autorizzazione governativa ricadono sull'impresa sociale cedente e non già sulla cessionaria.

In secondo luogo, poi, non può non osservarsi che mentre per le cooperative «sociali» la supremazia della normativa codicistica (che non prevede alcuna autorizzazione né alcuna limitazione alla cessione di aziende o rami) rende comunque incompatibile la disciplina del D. 112/17, per le cooperative «non sociali» aventi la qualifica di «impresa sociale» l'espressa esclusione prevista dall'*incipit* dell'art. 12, comma 1, del D. 117/17 non dovrebbe neppure porre il problema.

Ciò detto, si può passare ad una riflessione di carattere più generale.

6. Qualche considerazione conclusiva. Il fatto che le cooperative sociali siano considerate, dalla legge, come imprese sociali “di diritto” è circostanza meno chiara di quanto, di primo acchito, si possa essere indotti a pensare.

Se è vero, infatti, che, di norma, l'attribuzione di una certa qualità ad un certo ente per espressa volontà legislativa implica l'esonero dagli oneri imposti in via generale a coloro che intendano assumere la medesima qualifica per propria scelta, è vero anche che, nel caso delle imprese sociali, la conclusione non è così certa.

⁶ Inefficacia, peraltro, da coordinare (a tutela dei terzi) con la generale regola codicistica secondo cui con l'iscrizione nel registro delle imprese l'invalidità della trasformazione, fusione e scissione non può essere dichiarata (art. 2500-bis c.c.).

Rilevato che l'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017 rende comunque applicabili alle cooperative sociali le norme specificamente dettate per le imprese sociali seppur «*nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili*», occorre prendere atto della circostanza che l'attribuzione della qualità di impresa sociale parrebbe non del tutto improduttiva di effetti implicando, almeno in teoria, l'applicazione di una, per quanto non chiara, disciplina integrativa.

La dottrina, sul punto, è sostanzialmente divisa.

Da un lato, infatti, v'è chi ritiene che le cooperative sociali, a dispetto della formula legislativa utilizzata, non possono essere "obbligate" ad assumere la qualità di "imprese sociali", stante la natura promozionale di tale qualità ed il generale regime opzionale delle qualifiche previste tanto dalla normativa dell'impresa sociale quanto dal codice del terzo settore⁷.

Dall'altro, vi è chi, all'esatto opposto, deduce dalla locuzione normativa in parola l'attribuzione *ex lege* alle cooperative sociali, della qualità di "impresa sociale" senza oneri di sorta e "senza possibilità di spogliarsi volontariamente della qualifica o di esserne private per atto d'autorità"⁸. La seconda impostazione ha una non trascurabile conseguenza: dover ritenere applicabile alle cooperative sociali quella sola parte della disciplina integrativa che non rechi "oneri e vincoli" finalizzati a "qualificare la fattispecie"⁹; il che, tuttavia, è un insieme dai contorni tutt'altro che definiti¹⁰.

⁷ Così, in sintesi, G. MARASÀ, *Le cooperative sociali dopo la riforma del terzo settore*, in *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019, p. 86 ss. , per il quale, dunque, la norma in commento ha la sola utilità di "esonere le cooperative sociali (...) dalla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualificazione propri delle imprese sociali, a cui sono invece, sottoposti tutti gli altri enti che aspirano alla qualifica di impresa sociale".

⁸ E' la posizione, principalmente, di A. FICI, *La nuova impresa sociale*, in *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, a cura di A. Fici, Napoli, 2018, p. 355 ss.; ID., *Le cooperative sociali tra RUNTS e legislazione cooperativa*, cit., p. 45 (da cui le citazioni nel testo) e di E. CUSA, *Le cooperative sociali come doverose imprese sociali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2019, p. 948 ss. Nello stesso senso v. anche la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2019 n. 29103, ove l'affermazione che l'art. 1 comma 4 del DLgs. 112/2017, "attribuisce di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali, con un evidente scopo premiale e agevolativo", con la conseguenza che tali società non sono soggette né al generale "onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, [a] quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame".

⁹ Così ancora A. FICI, *Le cooperative sociali tra RUNTS e legislazione cooperativa*, cit., p. 49.

¹⁰ Come agevolmente dimostrato dalla diversità di opinioni espresse al riguardo da G. MARASÀ, *Le cooperative sociali dopo la riforma del terzo settore*, cit., p. 95; A. FICI, *Le cooperative sociali tra RUNTS e legislazione cooperativa*, cit., p. 49 ss. e da E. CUSA, *Le cooperative sociali come doverose imprese sociali*, cit., p. 987 ss.

Se autorevole dottrina, efficacemente, rileva al riguardo che “il legislatore se l'è cavata a buon mercato”¹¹ lasciando all'interprete un compito gravoso e dagli esiti assai incerti, non v'è altro da aggiungere se non che non è questa la sede per affrontare un tema così delicato.

Certo è, tuttavia, che le differenze tra le diverse impostazioni sono sostanziali e conducono a conseguenze applicative rilevanti soprattutto (anche se non soltanto¹²) per quegli aspetti della normativa “integrativa” che non sono espressamente regolati dalla disciplina “primaria” o, se si preferisce, per ogni interpretazione del silenzio della regolamentazione gerarchicamente sovraordinata.

Il che, all'evidenza, non è un buon inizio per una disciplina che ha la dichiarata aspirazione di rinnovare e stimolare un importante settore delle nostre imprese non lucrative.

¹¹ G. BONFANTE, *Cooperative sociali, imprese sociali e lca: un tertium genus di imprese?*, in *Soc.*, 2021, p. 802.

¹² E basti considerare quanto osservato da G. BONFANTE, *Cooperative sociali, imprese sociali e lca: un tertium genus di imprese?*, cit., p. 802 con riguardo, addirittura, alla possibile esclusione dal fallimento delle cooperative sociali: “se è pur vero che la L. n. 381/1991 nulla dice in tema di insolvenza dovendosi quindi rifare alla disciplina generale, è altrettanto vero che la lca espressamente prevista per la impresa sociale costituisce un elemento caratterizzante questa figura teso a rimarcare la sua operatività in campo sociale e non meramente commerciale. Ma, a questo punto, se la cooperativa sociale è considerata di diritto impresa sociale, atteso il silenzio della L. n. 381/1991 in tema di insolvenza, non pare a chi scrive che l'applicazione dell'art. 14, D.Lgs. n. 112/2017 in tema di lca costituisca un *vulnus* rispetto alla disciplina generale della cooperativa (atteso fra l'altro che prevede la lca sia pure in coabitazione con il fallimento) quanto piuttosto un'integrazione della stessa L. n. 381/1991 ovvero della disciplina della cooperativa sociale divenuta ora anche impresa sociale